

Con la presente scrittura fra Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia,
di seguito denominata "Concedente", con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi
n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott.
Domenico Savino

e

, di seguito denominato "Concessionario", con sede legale
a _____ in Via _____, n. _____, C.F. _____, nella persona di
_____ nato a _____ il _____ e residente a
_____ () in Via _____, n. _____ in qualità di Presidente e Legale

Rappresentante che dichiara di accettare integralmente e senza condizioni il
contenuto del disciplinare sottoesteso e recante le disposizioni per la concessione
delle palestre "A" e "B" della scuola secondaria di primo grado "C.A. Dalla Chiesa"
di Via Rivoluzione D'Ottobre, n. 27 a Reggio Emilia, di proprietà comunale, per il
periodo 01.11.2014 – 30.06.2017

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il disciplinare ha per oggetto la concessione in gestione d'uso in orario
extrascolastico delle palestre "A" e "B" di proprietà comunale della scuola
secondaria di primo grado "C.A. Dalla Chiesa" di Via Rivoluzione D'Ottobre, n. 27 a
Reggio Emilia a favore dell'ente sopra indicata, affinché vi possa svolgere la propria
attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come
strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei
limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto viene concesso altresì insieme a tutte le relative attrezzature e il materiale
in dotazione, il cui elenco, se allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante

e sostanziale. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituito al Concedente

in buono stato, così come è stato consegnato salvo il normale deperimento d'uso.

Tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario. Quest'ultimo dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. In caso di rotture imputabili a vetustà dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione o alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile e della sua eventuale sostituzione.

Al fine della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale, il Concessionario dichiara di accettare di collaborare gratuitamente con i servizi sociali ed educativi del Comune di Reggio Emilia per favorire programmi di reinserimento, sostegno, recupero sociale o altre azioni positive a favore di un numero di ragazzi/adulti/anziani pari ad 1 unità ogni cento associati o frazione di associati all'anno, in cui la pratica sportiva venga indicata in soggetti con situazioni sociali ed economiche di indigenza (riconosciute tali dalle competenti autorità pubbliche) come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni fisiche atte a contrastare malattie legate all'invecchiamento o patologie degenerative.

A tal fine i predetti individui verranno associati e fatti partecipare gratuitamente alle attività sportive e sociali svolte dal Concessionario, che annualmente presenterà documentazione validata dai competenti servizi del Comune.

A tutela del Concessionario eventuali oneri di carattere assicurativo o eventuali supporti straordinari per i trasporti, o eventualmente quelli per servizi o per il sostegno psicofisico di soggetti affetti da patologie, dovranno essere forniti dai Servizi richiedenti, sollevando il Concessionario da eventuali responsabilità.

In alternativa il Concessionario darà la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Nel caso di gestione da parte degli Enti, questi ultimi daranno la propria disponibilità a realizzare un progetto concordato con i predetti Servizi comunali e l'attività svolta andrà da essi comunque parimenti validata.

Il Concessionario si impegna anche a praticare sconti sulla quota associativa a favore dei propri tesserati fino ai 18 anni che siano possessori della Carta Giovani, secondo convenzione che il Concessionario si impegna a stipulare con il Comune di Reggio Emilia.

Il Concessionario dichiara altresì la propria adesione al "Progetto Sport & Comunità", alla cui realizzazione egli si impegna sin d'ora nella misura e con la realizzazione delle attività che verranno a suo tempo indicate dalla Fondazione.

ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione durante l'orario extrascolastico. Il Concedente s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si

invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dei gestori degli impianti;

2. assegnazione in uso dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario definito nel limite delle compatibilità gestionali dal Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto, ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dei gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80 %.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Fondazione.

Gli eventuali spazi vuoti in corso d'anno saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione alla Fondazione per lo sport.

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e autorizzata dal Concedente. La chiusura degli impianti collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta del Concessionario al Concedente da presentare almeno 15 giorni prima del periodo

interessato. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

5. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

- ✓ atleti per effettuare la propria attività;
- ✓ addetti ai diversi servizi;
- ✓ eventuale pubblico ed accompagnatori, quando autorizzati.

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici;

6. sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso; la presenza del Concessionario è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate.

L'abbandono dell'impianto sarà sanzionato fino alla eventuale risoluzione del contratto;

7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (Polizia Municipale, Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del

Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate, che interrompano

la normale fruizione dell'impianto;

8. fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati

di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti;

9. servizio di pulizia e disinfezione al termine dell'attività sportiva quotidiana e di

piccola manutenzione ordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti, da

effettuarsi "a regola d'arte" e nel rispetto delle norme vigenti in materia di

sicurezza. Per piccola manutenzione ordinaria s'intende la manutenzione

dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito,

come esemplificativamente ma non esaustivamente specificato nel "Quadro

riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione" allegato al

presente atto e depositato in originale presso gli uffici della Fondazione per lo

Sport del Comune di Reggio Emilia. E' a carico del Concessionario l'acquisto dei

prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale

incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere

conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la

disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio e devono essere

assolutamente privi di qualsiasi tossicità. Il Concessionario dichiara che accetterà

senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo

predefiniti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti

principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime

raccomandate.

10. pulizia e cura dell'area recintata intorno all'impianto ove esistente (in presenza di

palestre non inserite all'interno di un complesso scolastico), zappatura e diserbo

delle aiuole, concimazione, vangatura, irrigazione di piante e siepi, potatura delle

stesse, pulizia dell'area cortiliva e di parcheggio interno alla recinzione, da eseguirsi quotidianamente, raccogliendo ogni tipo di rifiuto e convogliandolo negli appositi contenitori.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente "Progetto RE Raccogli-ecologico"), nonché alle azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre" o a progetti analoghi.

Le attività di cui ai precedenti punti sub 9) e 10) potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero è autorizzato sin d'ora nel rispetto di ogni normativa in materia il ricorso a prestazioni di servizio di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 13. Il Concessionario si obbliga in particolare ad inserire nei contratti una clausola di tracciabilità dei pagamenti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

Salva espressa deroga, rimangono a carico delle Società sportive interessate (Concessionario o terzi) tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

A. compilare apposito registro delle presenze attestante l'indicazione della denominazione delle Società che fruiscono degli spazi, il numero di utenti per turno, il numero di ore prestate giornalmente dal Concessionario per il funzionamento dell'impianto, da presentare mensilmente al Concedente;

B. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, corredata delle fotocopie complete (fronte-retro) dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta;

C. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni effettuate;

Il Concessionario dichiara di avere effettuato un sopralluogo sugli impianti oggetto delle prestazioni di servizio di cui al presente disciplinare e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente disciplinare.

Restano a carico del Concedente le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti escluse dall'allegato "Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione". Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Saranno a carico del Concedente le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Salvo per ciò che riguarda l'obbligo della sostituzione delle lampade dei campi da gioco, l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici e l'adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza,

nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente per quanto indicato

nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando

inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo

rischio del Concessionario.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E FACOLTA' DI RECESSO

La concessione ha decorrenza dal 01.11.2014 e così fino al 30.06.2017.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento,

salvo preavviso di almeno un mese.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art.

1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone

d'uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua

scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

ART. 4 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua

spettanza.

Con cadenza periodica ed almeno trimestralmente un incaricato dal Concedente, in

contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia

avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in

duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, il Concedente invierà copia del

verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un

termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di

verifica.

Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate

inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
- ✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente disciplinare si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);
- ✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di mancato invio della documentazione di cui all'Art. 2, comma 5 lett. A e B, applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione;
- ✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto che non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei

competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori e con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11 (risoluzione del contratto).

ART. 5 - RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Il Concessionario è ammesso all'uso dell'impianto, salva la possibilità del Concedente di assegnarlo anche ad altre associazioni. A tal proposito il Concessionario non potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto di cui abbia la concessione, altre società sportive.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente disciplinare e compatibilmente con le esigenze del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, di usufruire per proprie manifestazioni o per iniziative patrocinata da altri indicati dalla Fondazione medesima, di numero 2 (due) giornate all'anno con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto.

Dovrà inoltre essere garantito l'utilizzo gratuito dell'impianto alle scuole dell'obbligo del territorio per lo svolgimento di lezioni mirate di attività motoria, ivi comprese le competizioni finali (es. Giochi Sportivi Studenteschi). Resta inteso, che la stessa Direzione Didattica si assume tutte le responsabilità civili e penali connesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni

eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Al fine di consentire un utilizzo equo e diffuso dell'impianto anche a favore di terzi, il concessionario non potrà applicare a carico dei fruitori dell'impianto tariffe d'uso superiori a quelle deliberate dal Concedente

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. La mancata comunicazione dell'uso dell'impianto verrà in questo come in ogni altro caso sanzionata con l'applicazione di una penale di Euro 200,00 e la mancata corresponsione di eventuali contribuzioni.

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto una fidejussione per valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

Il Concessionario invierà mensilmente il prospetto riepilogativo con l'indicazione della denominazione delle Società e Scuole che utilizzano gli spazi ed il numero delle

persone presenti in tali circostanze.

ART. 6 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone di concessione la somma annua di EURO 9.917.36 (I.V.A. esclusa) (diconsi Euro novemilanovecentodiciassette/trentasei Iva esclusa), da corrispondersi annualmente in due soluzioni di pari importo, entro e non oltre il 30 novembre ed il 31 maggio.

Il canone potrà essere oggetto di rideterminazione proporzionale a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione da parte degli organi competenti di provvedimenti in grado di aumentarne la redditività, ivi compreso l'aumento tariffario, ovvero di investimenti con oneri a carico della Fondazione o del Comune di Reggio Emilia.

Si evidenzia che, trattandosi di Palestra scolastica, le utenze saranno a carico del Comune di Reggio Emilia o del Concedente.

ART. 7 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti o partite da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire l'uso dello stesso a tutte le Associazioni sportive, compresa la Società Concessionaria.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni dal Concedente. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la concessione-contratto come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

ART. 8 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario, esclusivamente nell'orario extrascolastico, ha diritto di installare

cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del disciplinare, secondo modalità concordate con il Concedente e previo assenso dell'autorità scolastica nel caso di impianti scolastici. I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario.

Al Concessionario, sempre nell'orario extrascolastico ed alle condizioni di cui al comma 1, è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte del Concessionario di tutte le imposte e tasse dovute per legge.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle Società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potranno avere una durata superiore a quella della

presente concessione.

**ART. 9 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE,
LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

E' fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni relative allo svolgimento dell'attività di gestione e previste dalla legge.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato ad organizzare all'interno dell'impianto un servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza, all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro sarà organizzato all'interno della struttura in relazione ai seguenti punti funzionali polivalenti:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dal Concessionario a una ditta terza, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente disciplinare, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'acquisizione da parte del Concessionario, o della suddetta ditta terza, di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, è autorizzato anche ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto,

direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

I proventi nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni se ed in quanto previste.

ART. 10 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato all'esecuzione di eventuali opere di ristrutturazione e miglioria, compresi quelli che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l'efficienza dell'impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell'impianto medesimo, dopo averle concordate con il Concedente ed anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall'obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.

Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Fondazione che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario si obbliga a fornire alla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, ove richiesto, tutti i dati necessari per un'attività di monitoraggio e di verifica degli

interventi realizzati.

Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che il Concessionario possa vantare sull'area e/o su immobili e impianti alcun diritto di superficie e subordinando la concessione al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell'opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall'inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso il Concedente al completamento dei lavori e comunque fino all'ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.

Il Concessionario s'impegna fin d'ora alla rinuncia preventiva ed incondizionata a qualsiasi forma di rivalsa o a richiedere al Concedente qualsiasi forma di indennizzo, risarcimento, contributo, ristoro o riduzione della somma di cui all'art. 6 co.1 o a promuovere azione contro lo stesso per indebito arricchimento e con ogni spesa accessoria preventiva o successiva anche amministrativa o fiscale a proprio carico.

Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti il Concessionario è unico responsabile ed esonera esplicitamente il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. In particolare il Concessionario e l'Appaltatore sono, ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici e di tracciabilità dei pagamenti.

Il Concessionario si impegna inoltre ad effettuare pagamenti a stati d'avanzamento lavori solo previa acquisizione del relativo DURC dell'Appaltatore in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte del Concedente, che accerta l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

L'accettazione delle opere eseguite dall'Appaltatore avviene mediante accertamento

della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Emilia), dopo l'ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell'Appaltatore, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Appaltatore la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca della concessione ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il concessionario utilizzi l'area o le costruzioni per usi, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto la concessione, specificati nella presente convenzione;
- ✓ manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ qualora il concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;

✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente

disciplinare;

✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del

potere di controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune ove

l'impedimento non sia rimosso nel modo e termine prefissato dal

Concedente e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano

condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;

✓ qualora non sia avviata la costruzione di opere di miglioria richieste e

autorizzate o non ne sia stata completata la costruzione nei tempi previsti

dalla convenzione o accettati dal Concedente;

✓ qualora il titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi

previsti.

La revoca opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del

concedente, dopo che essa abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a

mezzo lettera raccomandata A.R. con la fissazione di un congruo termine per

l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento

ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Salvo preavviso di almeno 1 mese, il Concedente potrà unilateralmente risolvere il

contratto anche qualora il Concessionario perda o non rinnovi la qualifica di

Partecipante o Sostenitore della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio

Emilia. Ciò vale tra l'altro nel caso in cui la prestazione promessa al fine di acquisire

la qualifica di Partecipante o Sostenitore della Fondazione non venga erogata o lo sia

in maniera difforme da quanto deciso dal Consiglio di gestione della Fondazione.

In tal caso al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli

inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolta la concessione – contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma del R.D. 16.03.1942 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale ipotesi si applica quanto previsto al comma successivo.

Il presente contratto si intende inoltre revocato in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia al prestatore d'opera all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

ART. 12 – OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietato al Concessionario di subconcedere il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione-contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Concedente.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed

integrazioni.

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 14 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 15 – RISORSE UMANE

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente

a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” della presente concessione-contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell’impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle risorse umane impegnate e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile agli addetti incaricati del servizio.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME
COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE
DAL D.M. 6 GIUGNO 2005

Il Concessionario assume, nel periodo della concessione, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell’impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro

non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario e gli addetti da lui impiegati per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per quanto applicabile.

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, fornirà mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;

✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.

Nel caso di affidamento pluriennale e di polizza annuale, essa andrà rinnovata obbligatoriamente prima della scadenza e periodicamente depositata in copia presso il Concedente durante tutto il periodo della Concessione. Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione

contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione dell'impianto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto rispetto alla sicurezza antincendio, alla pubblica sicurezza ed alla sicurezza e salute sul lavoro dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005), dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dal D.M 10/03/1998, per quanto applicabile, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dall'art 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza e la manutenzione ordinaria e quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico della struttura.

In particolare, trattandosi di impianti scolastici spettano al Concessionario, negli orari definiti di propria competenza, le seguenti sorveglianze quotidiane, mensili e preliminari alle manifestazioni sportive ed extrasportive come sotto indicato:

1. degli estintori;
2. degli idranti e dei naspi antincendio;

3. degli impianti di spegnimento, se presenti;
4. delle porte tagliafuoco;
5. delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
6. del pulsante di sgancio attività, se presente;
7. del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
8. dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
9. dell'impianto di comunicazione sonora, se presente;
10. dell'impianto campane allarme, se presente;
11. dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
12. delle luci di emergenza;
13. della segnaletica di sicurezza;
14. dell'impianto gas ecc., se presente;

e le seguenti prescrizioni generali:

1. del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
2. rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
3. mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.
4. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Per ogni sorveglianza quotidiana, mensile e preliminare di propria competenza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dagli accordi e dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto sorvegliato risulta in ordine, sia ad inizio che a

fine orario di gestione o di manifestazione.

Rimane invece a carico del Comune:

- ✓ la fornitura, la sostituzione ed integrazione nonché la revisione ed il collaudo degli estintori, degli idranti nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri presidi di sicurezza indicati;
- ✓ controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
- ✓ controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
- ✓ controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, ecc.);
- ✓ controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
- ✓ controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
- ✓ controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- ✓ controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno, se presente;
- ✓ controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
- ✓ controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
- ✓ controllo semestrale del pulsante di sgancio attività, se presente;
- ✓ controllo semestrale dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
- ✓ controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme, se

presente;

✓ controllo semestrale impianto campane allarme, se presente;

✓ controllo semestrale dell'impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;

✓ controllo semestrale delle luci di emergenza;

✓ controllo semestrale dell'impianto chiamata disabili;

✓ controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;

✓ controllo semestrale impianto evacuatori fumo e calore, se presente;

✓ controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, in orario extrascolastico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Il Concessionario, limitatamente all'orario extrascolastico, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

Nel caso di impianti dotati di LICENZA DI AGIBILITA' ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO , in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento,

come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n.

609. Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Il Concessionario – per quanto di propria competenza – si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.M. 18 marzo 1996 e del D.M. 10 marzo 1998 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora, in relazione alla normativa richiamata, si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quelle eventualmente spettanti al Concessionario, esse, anche previa richiesta specifica del Concessionario e successiva verifica dei competenti uffici comunali, saranno a carico del Concedente e/o del Comune proprietario, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, agli atleti ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la

prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla concessione - contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 18 – ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Il Concedente procede all'affidamento della concessione nelle more degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia indicate all'art. 10 Legge 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni, specificandosi che i pagamenti effettuati dal Concedente al Concessionario sono sottoposti a condizione risolutiva e pertanto il Concessionario sarà tenuto a restituire quanto erogato, qualora risulti che lo stesso non sia in regola con la disciplina antimafia. In caso contrario, il Concedente, oltre a rivalersi sulla cauzione, provvederà giudizialmente al recupero delle somme.

ART. 19 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme di cui ai RR. D.D. 18.11.1923 n. 2440 e 23.5.1924 n. 827 per quanto applicabili e al Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione è competente il Foro di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 28/06/2013

Il Concedente _____

Il Concessionario _____

Il sottoscritto

	, in qualità di Presidente e legale rappresentante	
	di , con sede legale a in Via , n.	
	sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente	
	disciplinare, dichiara altresì:	
	✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell' art. 1341 c.c. delle condizioni generali	
	della concessione - contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del	
	Comune di Reggio Emilia e di approvare specificamente le condizioni che	
	stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2 co. 1	
	punto 9, co. 3 e co. 9; art. 8 co. 2; art. 9 co. 4 e co. 7; art. 10 co. 5; art. 12; art. 14	
	co 2; art. 15 co. 2; art. 16 co. 2, 3, 6, 8, 20), la facoltà di recedere dal contratto o	
	di sospenderne l'esecuzione (art. 3 e art. 11) e che sanciscono, a carico del	
	Concessionario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 5,	
	co. 1, 2, 3, 4, 5), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 8 co. 7; art.	
	13), deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria (art. 20);	
	✓ di non aver riportato condanne penali per reati che comportino l'incapacità a	
	contrattare con la P.A. ed in particolare per ciò che è stabilito dall'art. 10 della	
	Legge 31.05.1965;	
	✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità	
	negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.	
	ALLEGATI:	
	✓ Quadro riassuntivo delle principali operazioni di conduzione e manutenzione;	
	✓ Circolare n. 14253 del 27/12/2007 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;	
	✓ Tariffario per l'uso delle Palestre comunali in vigore dal 1/07/2013.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Reggio Emilia, 01/11/2014	

Il Concessionario _____